



Prot. **7403/2026**

AVVISO

Consultazione pubblica finalizzata alla sottoscrizione di un patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa del Palazzetto dello Sport riservata ai Soggetti fruitori del Palazzetto medesimo, ai sensi del Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione approvato con DCC n. 2/2024.

* * *

1. Finalità e riferimenti

Il Comune di Cannara, attraverso le realtà dell'associazionismo sportivo locale, intende continuare a garantire la piena e regolare fruizione del Palazzetto dello Sport di pietà comunale; a tale riguardo si rende pertanto necessario individuare un soggetto che, in via ausiliaria e nel perimetro stabilito dal presente Avviso, concorra al perseguimento di dette finalità.

In esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14/08/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, e in attuazione del vigente Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (d'ora in poi anche solo "Regolamento comunale"), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 23/01/2024, è pertanto indetta una consultazione pubblica per l'acquisizione di proposte di collaborazione per la cura ordinaria e la gestione condivisa del Palazzetto dello Sport di Cannara, alle condizioni e nei termini qui stabiliti.

2. Oggetto

Il Comune di Cannara è proprietario del Palazzetto dello Sport (d'ora in poi anche solo "impianto") sito in loc. Casone, di cui attualmente detiene la gestione diretta.

Oggetto del patto di collaborazione che si andrà a sottoscrivere è lo svolgimento, in regime di sussidiarietà e di collaborazione con il Comune, delle seguenti attività relative alla cura costante e continuativa del Palazzetto dello Sport di proprietà comunale ed alla sua gestione condivisa:

a) apertura e chiusura della struttura, in particolare:

- apertura e chiusura in ogni occasione in cui sia previsto l'utilizzo dell'impianto (allenamenti, gare, tornei ...) e anche con riferimento alle attività propedeutiche a tale utilizzo (sopralluoghi, allestimenti, prove ...);
- vigilanza sul rispetto dell'uso e del funzionamento dell'impianto da parte di tutti gli utenti, richiamando gli stessi, laddove necessario, a tenere un comportamento adeguato e comunicando al Comune ogni problematica riscontrata;
- verifica del titolo di accesso all'utilizzo dell'impianto;
- detenzione delle chiavi di accesso all'impianto, con divieto di duplicazione o cessione a terzi;
- pronta reperibilità e disponibilità per ogni esigenza prospettata dal Comune;
- comunicazione tempestiva al Comune circa ogni criticità o problema riscontrato in ordine all'utilizzo dell'impianto.

b) pulizia ordinaria periodica dei locali, in particolare:

- pulizia ordinaria giornaliera, in relazione all'uso, degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle docce e comprendente, in particolare, la raccolta dello sporco visibile di grossa pezzatura, la spazzatura ed il lavaggio dei pavimenti e dei sanitari;
- pulizia saltuaria, su richiesta, del campo centrale, della palestra, degli spalti, degli ingressi e degli spazi comuni;
- fornitura, a proprio carico, dell'intero materiale e dei prodotti necessari allo svolgimento dell'attività di pulizia.

La pulizia dovrà essere assicurata in ogni caso di utilizzo dell'impianto sia che lo stesso sia programmato nel tempo sia che trattasi di utilizzo episodico o occasionale, assicurando la pronta reperibilità e disponibilità per ogni esigenza prospettata al riguardo dal Comune.

3. Soggetti ammessi

La partecipazione al presente Avviso è riservata alle Società Sportive Dilettantistiche ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) che alla data dell'Avviso abbiano presentato formale richiesta di utilizzo periodico continuativo del Palazzetto dello Sport per la stagione 2026/2027, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2019.

È inoltre condizione di partecipazione anche l'essere in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'impianto per la stagione 2025/2026.

Il possesso dei requisiti sopra indicati è previsto a pena di esclusione.

4. Durata

Il patto di collaborazione avrà la durata di anni due (2) ovvero per le stagioni sportive 2026/2027 e 2027/2028 con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio (stagioni sportive 2028/2029 e 2029/2030) da esercitarsi, sul presupposto del reciproco interesse, entro il 31/08/2028.

Convenzionalmente si intende per stagione sportiva il periodo di 12 mesi che va dal mese di settembre a quello di agosto dell'anno successivo.

Il perdurare della validità del patto di collaborazione è subordinato al fatto che la società/associazione sportiva individuata continui a fruire in maniera periodica continuativa del Palazzetto dello Sport per tutte le stagioni interessate dalla collaborazione medesima; in difetto il patto di collaborazione perde di efficacia.

5. Modalità di svolgimento della collaborazione

L'associazione è tenuta a garantire lo svolgimento delle attività previste mediante personale appositamente individuato a propria cura e spese e con le legittime modalità ritenute più opportune ma tali da assicurare, in ogni caso, il corretto e regolare svolgimento delle stesse. L'associazione può avvalersi dell'attività di volontariato resa in modo prevalente dai propri associati.

In ogni caso spetta all'associazione individuare le modalità organizzative interne per assicurare il regolare svolgimento delle varie attività.

Parimenti spetta all'associazione individuare le legittime modalità per remunerare, anche a titolo di rimborso spese, il personale utilizzato per lo svolgimento delle varie attività, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità anche di natura retributiva, previdenziale, assistenziale, infortunistica ed assicurativa.

È vietato all'associazione di svolgere attività diverse da quelle individuate nel patto di collaborazione.

6. Forme di sostegno

Il Comune stanZIA a sostegno della presente collaborazione la somma di € 6.000,00 (seimila) per ciascuna delle stagioni sportive interessate; la somma verrà ripartita come segue e in base a quanto dispongono l'art. 10, comma 9 e l'art. 13 del Regolamento comunale.

In particolare, il Comune riconosce quale sostegno alla collaborazione l'uso a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport per lo svolgimento di tutte le attività della società/associazione sportiva collaboratrice.

Inoltre a consuntivo, al termine della stagione sportiva, verrà riconosciuta, a titolo di contributo economico, una somma pari alla differenza tra lo stanziamento annuale e il valore economico dell'esonero tariffario goduto.

A tal fine, entro il mese di luglio di ciascun anno e comunque al termine dell'utilizzo dell'impianto, sulla base delle risultanze presenti in atti, verrà quantificata la consistenza dell'esonero tariffario goduto ed entro i 30 giorni successivi sarà erogato il contributo spettante.

Qualora l'esonero tariffario risultasse pari o superiore allo stanziamento annuale, non sarà riconosciuto alcun contributo né altre forme di sostegno e la società/associazione sportiva sarà tenuta al versamento dell'eventuale parte eccedente.

7. Criteri di valutazione della proposta di collaborazione

Le proposte di collaborazione pervenute, verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) **Radicamento territoriale e utenza - max 30 punti:**

a.1 - media del numero degli atleti tesserati nell'ultimo triennio (stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) - max 10 punti

a.2 - media dell'incidenza tra gli atleti tesserati nell'ultimo triennio di residenti nel Comune di Cannara - max 10 punti

a.3 - anno di fondazione della società/associazione sportiva - max 10 punti

b) **Qualità della proposta di collaborazione - max 30 punti:**

b.1 - articolazione, accuratezza e completezza della **proposta di collaborazione** presentata con riferimento alle attività previste dall'Avviso - max 10 punti

b.2 - esperienza pregressa nello svolgimento di attività analoghe nell'ultimo triennio (stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) - max 10 punti

b.3 - proposte di migliorie o di ulteriori attività funzionali alla fruibilità e gestione del Palazzetto dello Sport - max 10 punti

Il punteggio massimo di 60 punti, articolato come sopra, verrà assegnato da una Commissione interna appositamente nominata e risulterà individuata come società/associazione sportiva quella che avrà ottenuto il maggiore punteggio.

Le dichiarazioni funzionali ai criteri sopra individuati saranno fatte dalla società/associazione sportiva a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con piena assunzione di responsabilità in ordine alla loro veridicità. In ogni caso, il Comune potrà chiedere l'esibizione dei documenti comprovanti quanto dichiarato.

Art. 8 - Istruttoria e individuazione della proposta con cui sottoscrivere il patto di collaborazione.

La valutazione delle proposte pervenute, funzionale alla redazione della relazione istruttoria, avverrà a cura di una Commissione interna appositamente nominata.

La Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno 2 settembre 2026 alle ore 9:30 presso l'Ufficio Segreteria - Affari Generali del Comune, senza ulteriori avvisi; in tale occasione la Commissione provvederà a dichiarare o meno l'ammissione delle domande pervenute sulla scorta dei requisiti di accesso e delle modalità di presentazione.

La Commissione, in seduta riservata, procederà quindi all'esame delle proposte attribuendo i punteggi individuati dall'art. 7 e formando la relativa graduatoria. L'esito dei lavori della Commissione sarà quindi acquisito dal responsabile del procedimento il quale, a sua volta, formulerà la relazione da sottoporre alla Giunta comunale per l'individuazione della proposta nei cui confronti addivenire alla sottoscrizione del patto di collaborazione (art. 8, comma 5 del Regolamento).

La Giunta comunale, con propria deliberazione, prenderà atto delle risultanze istruttorie e provvederà all'attivazione o meno della collaborazione individuando, in caso di plurime manifestazioni di interesse, quella prescelta e approvando lo schema di patto di collaborazione. Il contenuto di tale deliberazione verrà comunicato a tutti coloro che hanno manifestato interesse (art. 8, commi 6 e 7 del Regolamento).

Eventuali richieste di integrazioni istruttorie, per i casi diversi da quelli per i quali è prevista la pena di esclusione, saranno inviate assegnando un termine non inferiore a 3 giorni.

Nel termine indicato dall'Amministrazione, occorrerà sottoscrivere il patto di collaborazione pena la decadenza.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni decorrenti da quello fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo l'incremento previsto dall'art. 8, comma 8 del Regolamento.

Art. 9. Responsabilità, sicurezza e assicurazioni

I soggetti per il cui tramite la società/associazione sportiva (i cittadini attivi) assicurerà la propria collaborazione, sono tenuti ad utilizzare correttamente gli eventuali dispositivi di protezione individuale ritenuti necessari.

La società/associazione sportiva è tenuta a comunicare il nominativo del o dei soggetti incaricati designandone uno come supervisore a cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle misure di sicurezza nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

È obbligatoria la stipula o il possesso di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e infortuni connessi alle attività oggetto del patto.

La società/associazione sportiva che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza e a suo carico sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al personale utilizzato o dallo stesso causato a terzi, persone o cose, in ragione delle attività da svolgere da qualsiasi causa dipendente, anche derivante da negligenza, imperizia, inadeguatezza o inosservanza di leggi e prescrizioni.

Art. 10 - Recesso dal patto di collaborazione

È facoltà del Comune, mediante deliberazione di Giunta comunale, recedere dal patto di collaborazione qualora l'attività della società/associazione sportiva con la quale è stato sottoscritto il patto di collaborazione si riveli non idonea allo scopo in relazione alla regolarità, alla correttezza ed alla qualità dell'attività prestata. Il recesso, avente efficacia immediata al momento dell'adozione della deliberazione di Giunta, ovvero altra decorrenza dallo stesso atto stabilita, comporta la possibilità di usufruire delle misure di sostegno fino a tale data, fatte salve eventuali responsabilità o pregiudizi arrecati al Comune.

Dal canto suo la società/associazione sportiva può recedere dal patto di collaborazione con un preavviso non inferiore a 45 giorni decorrenti dalla registrazione al protocollo comunale della relativa comunicazione.

11. Modalità e Termini di Presentazione della Domanda

Le domande di partecipazione all'Avviso possono essere presentate **entro e non oltre le ore 13:00 del 31 agosto 2026** al Servizio protocollo del Comune di Cannara (piazza V. Baldaccini n. 2), in plico chiuso riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "Proposta di collaborazione per le attività di apertura, chiusura e pulizia ordinaria del Palazzetto dello Sport di Cannara".

Il plico può essere consegnato a mano oppure spedito mediante raccomandata A/R; in ogni caso ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede l'effettiva consegna del plico non rilevando la data di spedizione che, pertanto, rimane ad esclusivo rischio del mittente così come per il recapito a mano.

Non saranno prese in considerazione domande presentate oltre il predetto termine anche se sostitutive o aggiuntive a domande già presentate.

La presentazione dell'offerta vale come piena accettazione dell'Avviso e di tutti i suoi contenuti così come conoscenza dei luoghi, degli immobili e degli impianti oggetto del presente Avviso e del loro stato attuale.

Il plico deve contenere a pena di esclusione:

A - Documentazione amministrativa: istanza di partecipazione alla consultazione pubblica redatta utilizzando il **modulo "A"** allegato al presente Avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e con allegata copia di documento di identità, con la quale il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- i dati della società/associazione sportiva quali la denominazione, la sede sociale, i recapiti, il possesso dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i dati del rappresentante legale;
- il possesso dei requisiti di partecipazione.

A tale modulo sono da allegare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione oltre che il documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore. Nel modulo è inoltre prevista la dichiarazione di presa visione dell'Informativa privacy.

B - Documentazione tecnica: proposta di collaborazione compilata utilizzando il **modulo "B"** allegato al presente Avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e con allegata copia di un documento di identità del dichiarante, e redatta con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 7 dell'Avviso.

Le dichiarazioni che saranno effettuate in ordine ai punti b.1 e b.3 dell'art. 7 dell'Avviso costituiscono impegno vincolante per il dichiarante.

Art. 12 - Trattamento dei dati

È allegato al presente Avviso il **Documento Informativo** redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03 e di cui si invita la lettura; nella domanda di partecipazione viene data evidenza della presa visione del predetto Documento.

Art. 13 - Informazioni e rinvio

L'intera documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale - www.comune.cannara.pg.it - nonché all'albo pretorio on line del Comune di Cannara oppure presso l'Ufficio Segreteria - Affari Generali (tel. 0742/731814, segreteria@comune.cannara.pg.it) al quale potranno essere avanzate tutte le richieste di informazioni. Costituiscono allegati del presente Avviso:

- a) Informativa privacy (inserita nel medesimo documento dell'Avviso);
- b) modulo A - documentazione amministrativa;
- c) modulo B - documentazione tecnica.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, dott. Carlo Ramaccioni.

Cannara, 14/08/2026

Il Responsabile del Settore Amministrativo
dott. Carlo Ramaccioni
(documento firmato digitalmente)

DOCUMENTO INFORMATIVO
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, con il presente documento si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali conferiti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 GDPR e dell'art.13 del DLGS 196/03.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:

- ai sensi dell'art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Cannara (PG) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cannara, piazza Valter Baldaccini, telefono 0742/731811, e-mail segreteria@comune.cannara.pg.it
- ai sensi dell'art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è la società Euristica s.r.l. per mezzo dell'Avv. Emanuele Florindi che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@comune.cannara.pg.it

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

La base giuridica per il trattamento di dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO ai sensi dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003

Il Titolare, nell'ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell'interessato necessari allo svolgimento dei propri compiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.

Tali dati saranno trattati nelle forme e nei modi previsti dall'art. 9 GDPR esclusivamente per finalità connesse ai compiti di interesse pubblico dell'Amministrazione o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante), i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, saranno effettuati qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Un elenco di materie nelle quali si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri è contenuto al comma 2 del citato articolo 2-sexies. Ai sensi dell'art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003 (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento UE, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, potranno essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sarà effettuata soltanto se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione sarà ammessa quando necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

I dati acquisiti e trattati potranno essere comunicati a destinatari individuati dall'Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e di amministrazione finanziaria, assicuratori al fine dell'adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
- soggetti esterni che gestiscono, supportano, assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell'amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni.

Dal canto loro, i soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari.

I dati forniti non sono trasferiti all'estero o all'esterno dell'Unione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al *Data Protection Officer* (DPO) ex art. 38 paragrafo 4.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Cannara all'indirizzo email segreteria@comune.cannara.pg.it, l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.